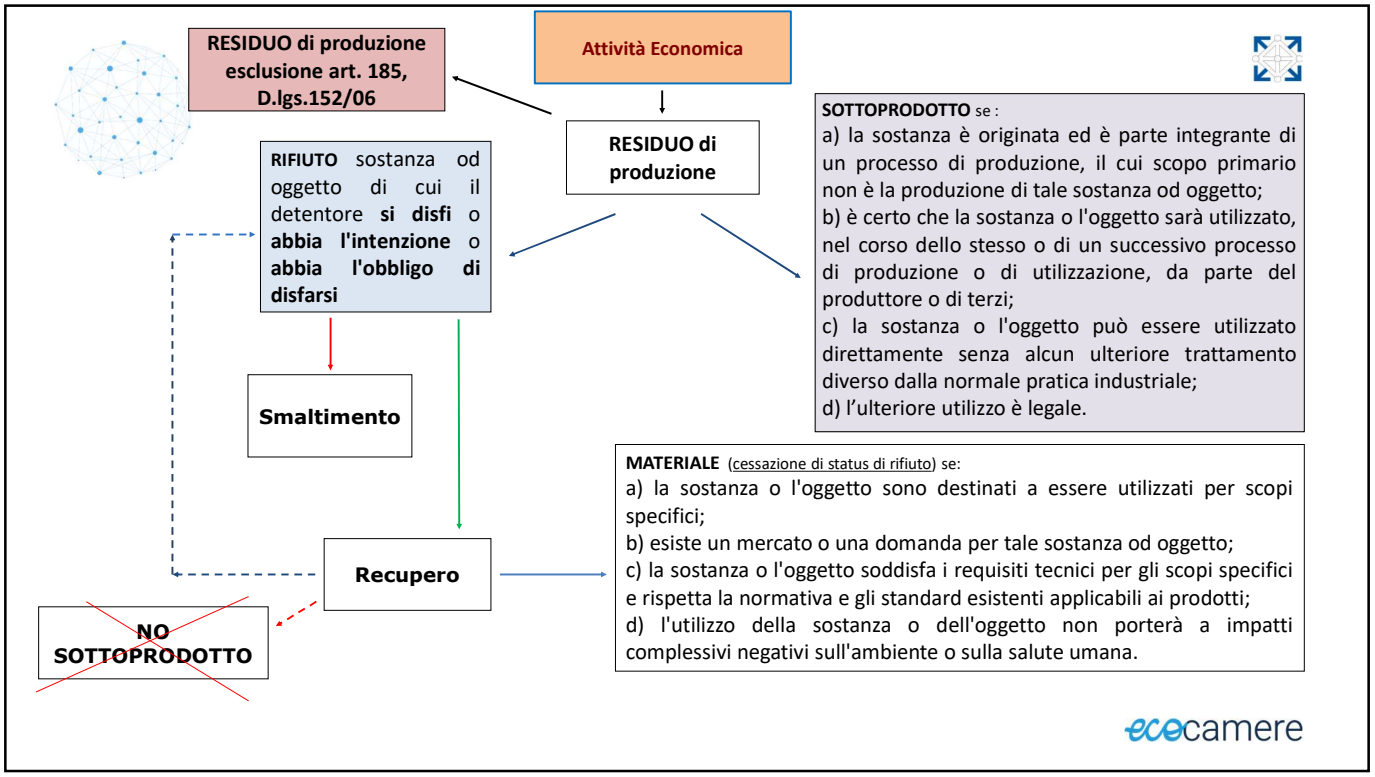
RESIDUI DELL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, SOTTOPRODOTTI, EoW

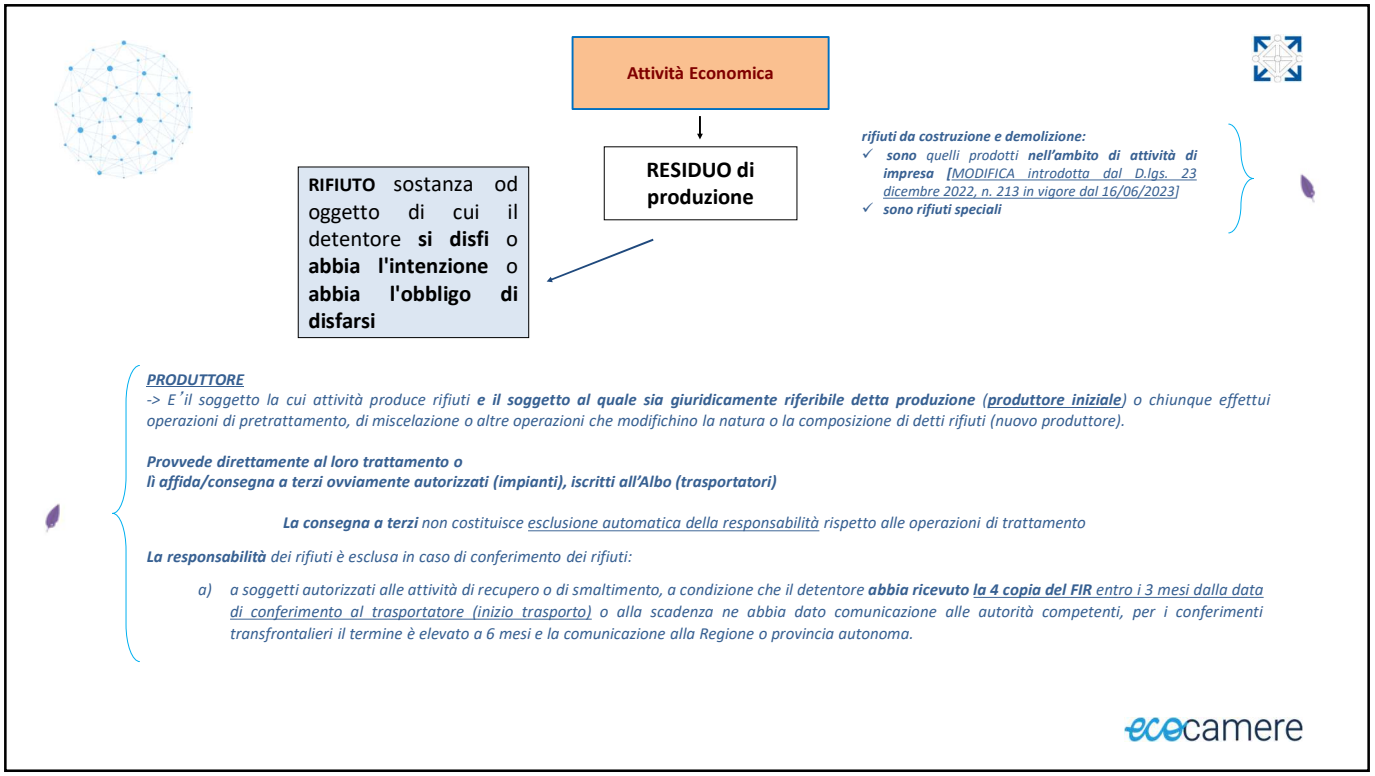
Ottobre 2026

Contenuti della parte 1°

- *I rifiuti prodotti nelle attività edile*
- *Classificazione dei rifiuti*
- *Aspetti tecnici ed amministrativi:*
 - ✓ *deposito temporaneo*
 - ✓ *trasporto*
 - ✓ *recupero/smaltimento*
- *Il piano di gestione rifiuti del cantiere:*
 - ✓ *rifiuti derivanti dall'attività di manutenzione e da cantieri temporanei*
- *Demolizione selettiva*
- *CAM – Criteri Ambientali Minimi dell'edilizia*

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.





Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.

Produttore del rifiuto

Sulla figura del produttore giuridico ci sono diverse sentenze che è possibile riassumere così:

produttore materiale (*appaltatore)*, laddove non subisca un'ingerenza nella propria attività da parte del **produttore giuridico (*committente),*** sarà tenuto ad adoperarsi affinché vengano poste in essere tutte quelle azioni necessarie ad una corretta ***gestione del rifiuto*** (*classificazione*, *tracciabilità [registri, fir, …]* , corretto avvio a *trasporto/recupero/smaltimento* per il tramite di soggetti all'uopo autorizzati). Sullo stesso graveranno, inoltre, precisi **oneri di vigilanza** in ordine alla correttezza degli altri soggetti coinvolti nella c.d. *filiera del rifiuto*, sino alla ricezione – e conseguente conservazione - della c.d. *IV copia del FIR*.

Quindi un'ingerenza sull'operatività da parte del **produttore giuridico (committente)** riporta in capo a se stesso delle responsabilità.
L'*obbligo di vigilanza* del committente risorgerà solo alla presenza di una penetrante attività di *direzione* e *controllo,* volta a privare l'appaltatore della discrezionalità insita nelle sue scelte.

Quanto detto nei rapporti fra committente e appaltatore si estendono nei rapporti fra questo (appaltatore) e subappaltatore.

Ciò tuttavia non deve portare il committente a disinteressarsi totalmente degli obblighi su di lui gravanti.

ecocamere

Definizione di Rifiuto

Un rifiuto è pericoloso ***(Art. 183, comma 1, lett. b), D.lgs. 152/2006)***

-> rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della Parte IV del D.lgs. 152/06 (concetto che viene ripreso anche all'art. 184 c. 4).

Un rifiuto è non pericoloso ***(Art. 183, comma 1, lett. b-bis), D.lgs. 152/2006)***

-> rifiuto non contemplato al comma 1, lett. b)

La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta **attraverso una diluizione o una miscelazione** del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto (***art. 184 comma 5-ter).***

ecocamere

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.

Rifiuti pericolosi -> divieto di MISCELAZIONE

E' vietato miscelare rifiuti pericolosi con diverse caratteristiche di pericolosità, come pure rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.

La miscelazione di rifiuti pericolosi con diverse caratteristiche di pericolosità, **può essere autorizzata ai sensi degli art. 208, 209, 211**, in particolare:

- rispettando le condizioni poste all'articolo 177 comma 4 (senza rischi per la salute umana e per l'equilibrio ambientale...),
- miscelazione effettuata a seguito del rilascio dell'autorizzazione (art. 208, 209, 211),
- sia conforme alle migliori tecniche possibili di cui all'art. 183, comma 1, lettera nn)

Art. 187, D.lgs. 152/2006

ecocamere

Cosa fa l'Impresa quando è produttrice di Rifiuti

ADEMPIMENTI

Deve:

codificare il rifiuto prodotto assegnando, quando dovuto, il codice di pericolo HP per i rifiuti classificati pericolosi
effettuare analisi se e quando necessarie
effettuare caratterizzazione, schede di omologa
effettuare campionamenti
gestire il deposito temporaneo
gestire il registro di carico/scarico e i formulari se obbligati
generare e presentare il MUD se obbligati

iscrizione al RENTRI se obbligati

REGIMI PARTICOLARI → Rifiuti derivanti da manutenzione delle infrastrutture
Siamo in presenza di regimi differenziati e di favore.

L'onere della prova è in capo a chi la invoca, quindi in capo al manutentore quale produttore del rifiuto.

ecocamere

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.

Oneri del Produttore

Priorità:
***a*) autosmaltimento dei rifiuti**
***b*) conferimento a terzi autorizzati**
***c*) conferimento al servizio pubblico di raccolta previa convenzione**

DIVIETO DI ABBANDONO

- ***Rispetto limiti deposito temporaneo***
- ***Registro cronologico di carico e scarico***
- ***Formulario o documenti alternativi***
- ***Rentri***

Art. 188, D.lgs. 152/2006

1. Sono vietati depositi incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. E' vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee
3. Chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in **solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area**, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo..

Art. 192, D.lgs. 152/2006

ecocamere

Classificazione rifiuti

Art. 184, comma 1 D.lgs. 152/2006 -> ***Classificazione secondo l'origine***

Comma 2 - ***Sono rifiuti urbani***
*i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter (**richiama alla definizione già data)***

Art. 183 del D.lgs. 152/2006
Comma 1, lettera b-sexies: ***rifiuti urbani non includono i rifiuti:***
- *della produzione,*
- *da agricoltura, silvicoltura, pesca,*
- *fosse settiche, reti fognarie,*
- *impianti di trattamento acque reflue compresi i fanghi di depurazione,*
- *veicoli fuori uso,*
- ***costruzione e demolizione** **prodotti nell'ambito di impresa → MODIFICA introdotta dal D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 213 in vigore dal 16/06/2023***

Comma 3 - ***Sono rifiuti speciali***
i rifiuti prodotti da:
a) attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
b) attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
*c) lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2 **(urbani)**;*
*d) lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2 **(urbani)**;*
*e) attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2 **(urbani)**;*
*f) attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2 **(urbani)**;*
*g) attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, **delle fosse settiche e delle reti fognarie;***
*h) attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) **(urbani)**;*
i) i veicoli fuori uso.

ecocamere

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.

Classificazione rifiuti

Art. 184, D.lgs. 152/06

Comma 4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui **all'allegato I** della Parte quarta del presente decreto.

Comma 5. L'elenco dei rifiuti di cui **all'allegato D** alla Parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'art. 183.

***La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020**, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto ….*

→APPROVATE CON DECRETO DIRETTORIALE N. 47 DEL 9 AGOSTO 2021

Importantissimo sottolineare come le Linee Guida:
- ✓ **siano state adottate** sulla base di una esplicita previsione di legge statale,
- ✓ **abbiano assunto una forza formale** alla stessa legge
- ✓ **Sono nate** da un confronto e da un coordinamento tra lo Stato e le Regioni

INTERPELLO – CHIARIMENTI OPERATIVI DEL 17/10/2022 (MINISTERO)

Allegato D - Elenco Europeo Rifiuti

Allegato I – Caratteristiche di pericolo dei rifiuti

Entrambi allineati alla Decisione 2014/955/Ue ed al Regolamento (Ue) 1357/2014.

ecocamere

Attribuzione codici rifiuti –

CATALOGO EUROPEO RIFIUTI (CER) -> ELENCO EUROPEO RIFIUTI (EER)

L'esatta attribuzione del codice CER è di fondamentale importanza per la individuazione delle più appropriate modalità di trasporto, trattamento o smaltimento dei rifiuti.

Va seguita **una procedura** che deve essere sempre applicata con molta attenzione, rispettando la sequenza operativa prevista.

Il PRODUTTORE deve:

- ***identificare la fonte*** che ha originato il rifiuto consultando i **capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20**.

 E' possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi, in funzione delle varie fasi della produzione (processo produttivo).

 Per esempio: un fabbricante di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e ricopertura di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti).

- ***ricercare tra i sotto-capitoli quello indicante la propria attività specifica*** e quindi la tipologia di rifiuto che si intende gestire (recupero/smaltimento).

Allegato D Parte IV, D.lgs. 152/2006

Linee guida sulla classificazione dei rifiuti (Delibera SNPA [SISTEMA NAZIONALE PER PROTEZIONE AMBIENTE] 105/2021

ecocamere

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.

Attribuzione codici rifiuti –

CATALOGO EUROPEO RIFIUTI (CER) -> ELENCO EUROPEO RIFIUTI (EER)

Inoltre

- Se nessuno dei codici dei capitoli suddetti risulta adeguato, occorre esaminare i capitoli **13, 14, 15**
- Se il rifiuto non è ancora correttamente individuato, occorre utilizzare il capitolo **16**
- Se il rifiuto non è ancora individuabile, è necessario utilizzare come ultime due cifre il codice '99' preceduto dalle quattro cifre che corrispondono al capitolo e al sotto-capitolo relativo all'attività.

Si evidenzia in particolare che ai sensi di tale procedura l'utilizzo dei CER 99 ha carattere residuale.

Allegato D Parte IV, D.lgs. 152/2006

Linee guida sulla classificazione dei rifiuti (Delibera SNPA [SISTEMA NAZIONALE PER PROTEZIONE AMBIENTE] 105/2021

ecocamere

Attribuzione codici rifiuti –

CATALOGO EUROPEO RIFIUTI (CER) -> ELENCO EUROPEO RIFIUTI (EER)

Si parla di **una procedura,** vale a dire una **relazione tecnica**, un insieme di documentazione che aiuti ad identificare il codice del rifiuto e le sue caratteristiche:

- individuare il ciclo produttivo e la sua caratterizzazione
- definire i flussi di rifiuti generati dal ciclo produttivo
- individuare le possibili fonti di pericolosità e le tipologie di sostanze pericolose
- classificare le sostanze pericolose
- verificare la sussistenza di una o più classi di pericolo
- acquisire tutte le informazioni utili a classificare il rifiuto
- attribuire il codice del rifiuto e le classi di pericolo (quando pericoloso)

[FONTE: Linee Guida ISPRA - Delibera n. 105/2021, riquadri 2.1, 2.2]

ecocamere

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.

Attribuzione codici rifiuti –

CATALOGO EUROPEO RIFIUTI (CER) -> ELENCO EUROPEO RIFIUTI (EER)

Il Giudizio di classificazione è un documento redatto e firmato da un professionista abilitato sulla base delle informazioni ricavate dal ciclo produttivo del rifiuto, dalle analisi di laboratorio, dai test effettuati.

Non è necessario nella classificazione dei rifiuti non pericolosi 'assoluti' o quando le informazioni acquisite sul rifiuto sono sufficienti a non ricorrere ad analisi o a test.

Dovrebbe essere accompagnato dal verbale di campionamento, dai report delle prove dei test effettuati, dalle analisi chimiche

[FONTE: Linee Guida ISPRA - Delibera n. 105/2021, riquadri 2.1, 2.2]

Titolo: "Giudizio di Classificazione del rifiuto Codice EER XX.YY.ZZ"

1. Data di rilascio del documento
2. Data di campionamento
3. Identificazione del committente
4. Nome del laboratorio, indirizzo dove le prove sono state eseguite (se differente dall'indirizzo del laboratorio)
5. Descrizione del processo produttivo che ha originato il rifiuto
6. Descrizione merceologica tipica
7. Riferimento al verbale di campionamento (dove sono specificate le modalità di esecuzione)
8. Identificazione univoca del campione
9. Descrizione dell'aspetto del campione sottoposto ad analisi (colore, odore, merceologica)
10. Caratteristiche chimico – fisiche (ad es: granulometria, densità, pH, residuo fisso a 105-550/ 600°C)
11. Identificazione delle sostanze pertinenti (nome chimico- IUPAC- CAS NR -EC Nr INDEX Nr)
12. Trasformazione, se necessario, del singolo metallo nel composto specifico tramite fattore stechiometrico (non si applica, ad esempio, alla classificazione armonizzata per categoria)
13. Trasformazione del risultato in mg/kg in % p/p
14. Classificazione CLP per la singola sostanza pertinente identificata (con le relative fonti: ECHA C&L)
15. Esplicitare le valutazioni condotte per le singole caratteristiche di pericolo HP e le motivazioni che hanno portato ad attribuirle o a non attribuirle (se si sono resi necessari calcoli o ulteriori valutazioni o ulteriori test, specificare o fare riferimento ai test report specifici)
16. Verifica delle sostanze pertinenti per la valutazione della pericolosità in relazione ai POP (se non ve ne sono specificarlo)
17. Conclusione finale (con spiegazione sulla base delle informazioni sopra riportate) con il razionale, il codice EER attribuito e le eventuali caratteristiche di pericolo attribuite
18. Firma del soggetto che ha effettuato il giudizio di classificazione

ecocamere

Attribuzione codici rifiuti –

CATALOGO EUROPEO RIFIUTI (CER) -> ELENCO EUROPEO RIFIUTI (EER)

Il ***campionamento*** ha un ruolo fondamentale per una classificazione affidabile dei rifiuti

E' **auspicabile che il campionamento** venga condotto secondo delle norme tecniche condivise.

Il Comitato europeo di normazione (CEN) ha sviluppato diverse norme, specifiche/relazioni tecniche e documenti per la caratterizzazione dei rifiuti. I documenti tecnici disponibili devono essere presi in considerazione in maniera coordinata.

A livello nazionale la normativa tecnica di riferimento per il campionamento dei rifiuti è la UNI 10802. Tale norma tecnica include al suo interno i riferimenti alla norma UNI EN 14899 e ai CEN/TR 15310-1, 15310-2, 15310-3, 15310-4, 15310-5.

E' necessario **acquisire una serie di informazioni preliminari** circa la natura del rifiuto e le modalità di stoccaggio.
Si deve sviluppare, prima della raccolta del campione, **un programma di prove ed un piano di campionamento**.
Questo al fine di garantire che **tutti gli elementi della variabilità siano adeguatamente evidenziati e valutati**.

Il responsabile del programma di prova avrà tutti gli elementi informativi necessari **per valutare la rappresentatività**, per i parametri oggetto di analisi, del campione (o dei campioni) raccolti rispetto all'intera popolazione.

A livello comunitario sono state sviluppate altre norme tecniche di riferimento per il campionamento di specifiche tipologie di rifiuti.

Eventuali procedure alternative sono accettabili qualora abbiano preso in considerazione i fattori pertinenti identificati nelle norme tecniche e producano un risultato altrettanto affidabile.

[FONTE: Linee Guida ISPRA - Delibera n. 105/2021, riquadro 2.3]

ecocamere

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.

Focus -> *Rifiuti tipici dell'attività edile (a titolo esemplificativo)*

Nel settore edile non si hanno **solo** rifiuti inerti che nascono a seguito di nuove costruzioni e/o demolizioni oppure di manutenzione, ma anche una serie di altri rifiuti generati dalle stesse imprese nel corso di attività funzionali ad esse, quali:
•oli esausti, rottami metallici, pneumatici (manutenzione dei mezzi utilizzati);
•cartucce di toner, carta (servizi);
•imballaggi, rottami ferrosi e di legno, solventi, guaine impermeabilizzanti, ecc..

Ancora: se durante l'attività si riscontra la presenza di rifiuti diversi da quanto presumibile è importante darne subito comunicazione al responsabile, al fine di bloccare i lavori. A seguire vanno intraprese tutte le procedure atte alla gestione dell'imprevisto (affidamento dell'incarico a soggetti autorizzati: bonifica, amianto…).

17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)

1701	cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
170101	cemento
170102	mattoni
170103	mattonelle
.....	
170109	altri rifiuti di C&D
1702	legno, vetro e plastica
170201	legno
170202	vetro
170203	plastica
170204*	legno, vetro e plastica contenenti sostanze pericolose
.....	
170904	rifiuti misti … diversi da 170901, 170902, 170903
.....	

Rifiuti con codice a specchio

Diversi sono i rifiuti che si producono nell'ambito dell'attività edile (attività definita all'art. 184, comma 3 D.lgs. 152/06), ma oltre a quelli classici/scontati che troviamo all'interno della famiglia EER 17xxxx, *possiamo riscontrare anche*:

•Terra e cemento / vetroresina
•Scarifica del manto stradale
•Dragaggi marittimi
•Veicoli fuori uso
•Oli motore
•Liquidi per impianti idraulici
•Batterie
•Parti meccaniche
•Pneumatici
•Attrezzatura dell'impresa
•Toner, materiali per stampanti e fotocopiatrici
•Imballaggi
•Bagni chimici

Una gestione corretta, a partire dalla fase di produzione, costituisce l'elemento chiave per consentire il **rispetto della gerarchia** (art. 179), garantre la **riduzione delle quantità di rifiuti prodotti** (art. 180), **il recupero dei rifiuti (prima), l'utilizzo dei materiali (dopo)**

ecocamere

Caratterizzazione e Classificazione

Il produttore del rifiuto ha l'obbligo e l'onere della **caratterizzazione e classificazione** (attribuzione del EER) del rifiuto, in base alle normative vigenti, ciò è attualmente riportato nel:

- D.lgs. 152/2006, parte IV, relativa alla classificazione dei rifiuti pericolosi
- D.lgs. 36/2003 relativo alle discariche dei rifiuti
- DM 3 agosto 2005 relativo ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica
- DM 5 febbraio 1998 relativo al recupero dei rifiuti non pericolosi con procedure semplificate)
- D.M. 161/2002 e DM 269/2005 (relativi al recupero dei rifiuti pericolosi con procedure semplificate)

Nello specifico caso dei rifiuti recuperabili in procedura semplificata tale regola appare ancora di più logica:
il produttore del rifiuto, infatti, deve conoscere sin dall'origine se il proprio rifiuto rientra tra le fattispecie di rifiuti presenti nel Dm 5 febbraio 1998 e successive modifiche e integrazioni e se le caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto rispettino le prescrizioni del Dm.

ecocamere

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.

Schede di Omologa (Scheda di Caratterizzazione)

L'omologa è un processo attraverso il quale si individuano le caratteristiche chimiche/fisiche/merceologiche del rifiuto.

dal dizionario → riconoscere ufficialmente che le caratteristiche e le prestazioni del prodotto/prototipo (*rifiuto) sono conformi a particolari norme o esigenze.

Si parla di **PROCEDURA DI OMOLOGA** → questa prevede la verifica della corrispondenza delle caratteristiche del rifiuto in ingresso all'impianto (sulla base di quanto convenuto in fase di programmazione del conferimento).
Il gestore dell'impianto prepara **una scheda di omologa** che deve essere compilata dal produttore/detentore.
Il produttore/detentore, oltre a compilare la scheda, deve allegare ulteriore documentazione necessaria (schede di sicurezza, informazioni legate al processo nel quale si genera il rifiuto…)

ecocamere

Al fine di ottenere una **caratterizzazione del rifiuto**

è necessario predisporre una sorta di **carta di identità del rifiuto** in cui:

- sì descrivere il processo di origine,
- le materie prime utilizzate,
- le sostanze con cui può essere entrato in contatto e
- le relative schede di sicurezza.

Importante anche la **verifica di idoneità** verso l'impianto di destino finale.
A tal fine spesso risulta necessario un **supporto analitico**.
Non esistono analisi generiche o standard o comunque predefinite al fine di ottenere con facilità classificazione e caratterizzazione.

Obblighi e Oneri

Fermo restando l'obbligo e l'onere **del produttore**,

il gestore dell'impianto (recupero o smaltimento) è conveniente che esegua, a sua convalida, a campione qualche analisi al fine di essere sicuro che gli venga conferito un rifiuto avente le caratteristiche riportate nel certificato analitico che dovrà accompagnare il rifiuto e che questo sia conforme ai rifiuti che può trattare in base all'autorizzazione dell'impianto stesso, fatto di cui risponde in termini di responsabilità seppure in solido con il produttore.

ecocamere

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.

Deposito Temporaneo

Il raggruppamento *dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta,* ***ai sensi dell'art. 185-bis.***

Art. 185-bis

1. Nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci (nulla di diverso)

b) esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita (RAEE o altri similari)

c) per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti (novità assoluta in uscita con il D.lgs. 116/2020)

)

Art. 183 comma 1 lettera bb) del D.lgs. 152/2006

ecocamere

2. Effettuato alle seguenti condizioni:

a) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, sono depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

b) i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: ***con cadenza almeno trimestrale****, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito* ***raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi****. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno,* ***il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno*** *(nulla di diverso)*

c) i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute (nulla di diverso);

d) nel rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose (nulla di diverso).

3. ***Il deposito temporaneo*** *prima della raccolta è effettuato alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e* ***non necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente****.".*

Art. 185-bis

ecocamere

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.

Condizioni per il Deposito Temporaneo - *altre*

Rifiuti
Terre e rocce da scavo

DPR 13 giugno 2017 n. 120, art. 23 - Modifica il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo quando qualificate come rifiuti (codici CER 170504 e 170503*) -> raggruppamento dei rifiuti presso il sito di produzione, devono essere rispettare le condizioni indicate all'art. stesso ed essere avviate a recupero o smaltimento con cadenza almeno trimestrale (indipendentemente dalle quantità) o quando il deposito raggiunge i 4.000 mc di cui non oltre gli 800 mc di rifiuti pericolosi, comunque il deposito non deve superare l'anno.

DL 177 del 8/10/2026, Art. 4 (vigente dal 9 ottobre) - ***Disposizioni urgenti in materia di economia circolare***

"Articolo 185-ter (Disciplina speciale per le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuto ovvero prodotte in cantieri puntuali) — 1. I limiti previsti dall'articolo 185-bis, comma 2, lettera b), per il quantitativo di rifiuti in deposito sono elevati, **nel caso delle terre e rocce da scavo qualificate con i codici dell'elenco europeo dei rifiuti 17.05.04 o 17.05.03*, a 4.000 metri cubi complessivi, di cui al massimo 800 metri cubi di rifiuti pericolosi.**

ecocamere

Condizioni per il Deposito Temporaneo -> *sintesi*

Il *deposito temporaneo* è parte della produzione,
non necessita di autorizzazione preventiva,
devono essere rispettate le condizioni indicate nella definizione stessa,
resta nella sfera di controllo dello stesso produttore.

Il deposito Temporaneo deve essere effettuato:
per **categorie omogenee** di rifiuti e
nel rispetto delle relative **norme tecniche**

Le **norme tecniche** relative al deposito temporaneo dei rifiuti sono, al momento riconducibili a quelle che ritroviamo nella *Deliberazione Comitato Interministeriale 27/07/84 - capitolo 4.1.*
Si riferiscono allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti (prevedono misure di contenimento, separazione di materiali incompatibili, etichettatura, idoneità degli imballi, ecc.), ma i principi enunciati rappresentano, ad oggi, una linea guida per le caratteristiche del deposito temporaneo.

Per i rifiuti pericolosi, nel **rispetto delle norme** che disciplinano:
- il deposito delle sostanze pericolose in essi contenuti,
- l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.

L'accumulo disordinato dei rifiuti, tra di loro eterogenei, configura ***il deposito incontrollato***.

ecocamere

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.

REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO e FORMULARIO

L'impresa edile:

per i rifiuti non pericolosi prodotti nell'ambito dell'attività di scavo, demolizione e costruzione (anche di cantiere) **è esonerata** dalla tenuta del **registro di carico e scarico e della presentazione del MUD**[articoli 190 e 189 del D.lgs. 152/06],

per la stessa attività, produttrice ***di rifiuti pericolosi***, **non ci sono esclusioni** in merito alla tenuta **dei registri e del MUD** (es. cemento – amianto, olii, batterie).

Attenzione alle attività accessorie: Per esempio nel caso di manutenzioni di infrastrutture su rete diffusa (art. 230 D.lgs. 152/06) per interventi di tipo meccanico, elettrico, idraulico o simili (attività diverse da quelle di scavo e demolizione) per qualsiasi tipologia di rifiuto speciale prodotto si dovrà compilare il **registro di carico e scarico** e le regole da seguire per la compilazione sono quelle di carattere generale.

tutti i rifiuti prodotti, nella fase di trasporto, dovranno essere accompagnati da **formulario**.

ecocamere

REGISTRO CRONOLOGICO CARICO E SCARICO

Articolo 190 del D.lgs. 152/2006

Ubicazione ->

sono tenuti o resi accessibili presso:

ogni impianto di:

- ✓ *produzione*
- ✓ *stoccaggio/recupero/smaltimento*

sede operativa per:

- ✓ *raccoglitori/trasportatori*
- ✓ *commercianti/intermediari*

Conservazione ->

- ✓ *conservati, integrati ai fir, **per 3 anni** dalla data dell'ultima registrazione*
- ✓ *per le discariche **perennemente e poi consegnati** all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione alla chiusura dell'impianto*
- ✓ *per gli impianti dismessi o non presidiati presso la sede legale del soggetto che gestisce l'impianto*

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 33993/2023, si è pronunciata sul luogo di tenuta del registro di c/s rifiuti.

I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione (di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti) (comma 10 dell'art.190 D.lgs. 152/2006).

ecocamere

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.

FOCUS -> manutenzione?

La manutenzione è uno degli interventi previsti dal Testo Unico per l'Edilizia, il D.P.R. 380/2001.

In campo **edile** ci si confronta con **manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria,** ma che significato hanno queste espressioni?

Si tratta di una **differenziazione fondamentale** in quanto è da questa suddivisione che dipendono la necessità di chiedere permessi per intervenire o la possibilità di poter accedere alle detrazioni fiscali.

Si definiscono interventi di **manutenzione ordinaria** le opere di **riparazione**, **rinnovamento** e sostituzione di finiture degli edifici e quelle necessarie ad **integrare o mantenere in efficienza** gli impianti tecnologici esistenti (in rispondenza agli scopi per cui sono stati costruiti, un edificio, una strada, una nave, una macchina, un impianto), purché' non comportino alterazioni all'aspetto esterno del fabbricato e delle sue pertinenze.

La **manutenzione straordinaria**, invece, **riguarda lavori che rinnovano o sostituiscono** parti degli edifici….

ecocamere

FOCUS

Rifiuti prodotti presso cantieri

Ad esclusione delle attività di manutenzione, dove per il luogo di produzione viene effettuata una traslazione dello stesso, in tutte le altre **realtà i cantieri rappresentano il luogo di produzione inteso come l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione del rifiuto**.
Quindi:
All'interno del cantiere ogni produttore conferisce i rifiuti al proprio deposito temporaneo.
Sul **cantiere**, quale *luogo di produzione del rifiuto*, può esserci l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico sulla base dell'attività svolta e del rifiuto prodotto (pericoloso o non pericoloso).
Il *deposito* deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti, rispettando le norme tecniche, la disciplina delle sostanze pericolose, le norme per l'imballaggio e l'etichettatura per i rifiuti pericolosi.
Per il *trasferimento* dal deposito temporaneo all'impianto di gestione vengono applicate le regole per il trasporto dei rifiuti (iscrizione Albo nazionale gestori ambientali, formulario, …).

?

Piano Gestione Rifiuti Cantiere:
Risulta indispensabile che il Committente indichi nei contratti d'appalto le clausole necessarie per una **corretta gestione dei rifiuti in cantiere**, richiedendo un *Piano di Gestione dei Rifiuti*.
Per Individuare le modalità con cui le imprese intendono gestire i rifiuti prodotti in cantiere, prima dell'avvio dei lavori, è utile per organizzare e monitorare l'andamento dei lavori di realizzazione dell'opera.

ecocamere

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.

FOCUS

Rifiuti prodotti presso cantieri

Nel **Piano di Gestione dei rifiuti di cantiere** dovranno essere indicate:

- le modalità di realizzazione della demolizione
- le tipologie di rifiuti (quali codici EER) e le quantità presunte che si ipotizzano di dover gestire
- i trasportatori e gli impianti presso cui si prevede di inviare i rifiuti o le modalità di trattamento del rifiuto in cantiere, se opportuno.
- i possibili rischi/impatti (es. produzione di polveri, presenza di rifiuti pericolosi, ecc.)
- i vincoli imposti dai CAM Edilizia che pongono l'obiettivo di inviare a operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio di almeno il 70% in peso dei rifiuti.

Sempre di più si parla di PIANO DI GESTIONE RIFIUTI DEL CANTIERE EDILE

ecocamere

EDILIZIA ED ECONOMIA CIRCOLARE

prospettive

è stato riscritto → ***Art. 205 -> rifiuti costruzione e demolizione***

Comma 6-quinquies. Il Ministero …. **promuove** previa consultazione con le associazioni di categoria, la **demolizione selettiva**, *onde consentire la rimozione e il trattamento sicuro delle sostanze pericolose e facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità*, di quanto residua dalle **attività di costruzione e demolizione** tramite la rimozione selettiva dei materiali, nonché garantire l'istituzione di sistemi di selezione dei rifiuti da costruzione e demolizione almeno per legno, frazioni minerali (cemento, mattoni, piastrelle e ceramica, pietre), metalli, vetro, plastica e gesso.

Demolizione selettiva ***intesa come decostruzione programmata*** — ***FUTURO***

Obbiettivi della demolizione selettiva — ***FUTURO***

Fasi e Regole ***ben codificate*** — ***FUTURO***

CAM - criteri minimi ambientali — ***COME STRUMENTO***

ecocamere

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.

EDILIZIA ED ECONOMIA CIRCOLARE

Le dimensioni delle costruzioni in Europa → estratto da diverse interviste

In tutta Europa il settore delle costruzioni è quello che si trova a produrre più rifiuti:

le imprese che appartengono a questo settore si calcolano essere circa **3,4 milioni**,

queste generano **il 25-30% di tutti i rifiuti generati nell'Unione**, possibile affermare → il flusso di rifiuti più rilevante.

Ogni anno si hanno:

4,3 giga/tonnellate di **materiali** utilizzati nel settore edile, circa la metà utilizzati per manutenzioni e ristrutturazioni.

Importante → circa il 12% dei materiali utilizzati proviene da una fonte secondaria.

E' possibile migliorare? e se SI quali sono le possibili strategie di circolarità?

- **Innovare i processi** → dalla produzione alla trasformazione degli scarti, questo non solo per scarti provenienti da processi diversi dalla C&D ed utilizzati poi in campo edili come isolanti, ma anche per gli scarti prodotti in C&D quindi inerti riutilizzati nello stesso ambito
- Pensare alla costruzione di **edifici modulari** per una adattabilità nel tempo in ragione ad esigenze diverse
- Estendere il **ciclo di vita** dei prodotti
- ……..

ecocamere

Contenuti della parte 2°

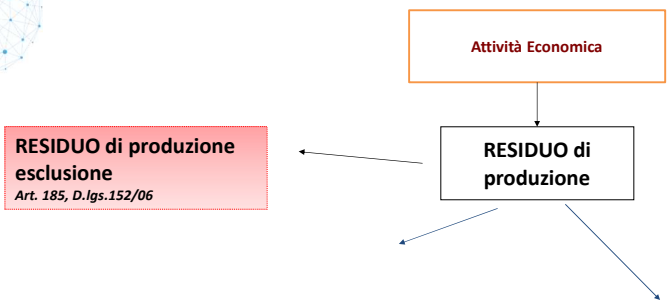
- Quando e come le terre e rocce da scavo diventano sottoprodotti
- Definizioni ed esclusioni dal campo di applicazione del Dpr 120/2017
- Aspetti tecnici ed amministrativi:
 - ✓ La normale pratica industriale
 - ✓ Deposito intermedio
 - ✓ Trasporto e relativo documento
- I materiali di riporto e la loro gestione
- Analisi delle modifiche introdotte dal Decreto in corso di approvazione

ecocamere

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.







ecocamere





Esclusioni dal campo di applicazione dei rifiuti

***Non rientrano* (*comma 1*)**

Materiali che **non sono disciplinati dalla normativa sui rifiuti**, in quanto regolati da leggi speciali e settoriali.

Riguardano:

- **Emissioni in atmosfera**
- **Terreno non scavato** (inclusi il suolo contaminato non ancora rimosso e i corpi idrici)
- **Rifiuti radioattivi** (sottoposti ad una norma specifica)
- **Esplosivi dismessi** e residui di materie esplosive
- **Materie fecali, paglia e altro materiale agricolo** naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura o per la produzione di energia/biomasse, anche **posidonia spiaggiata**, quando reimmessa nel medesimo ambiente marino, riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi.

Art. 185, D.lgs. 152/2006

ecocamere

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.

Esclusioni dal campo di applicazione dei rifiuti

caso specifico del Terreno in situ (Comma 1, lett. c) → una specifica deroga per

ORIGINE

Terreno riutilizzato all'interno dello stesso cantiere da dove viene scavato.
Il terreno estratto non è un rifiuto solo se soddisfa contemporaneamente **tre requisiti**:
Stato naturale → Deve trattarsi di suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale.
Nello stesso sito → Deve essere riutilizzato nello stesso sito in cui è stato scavato.
Scopo di costruzione →Deve essere impiegato a fini di costruzione (es. riempimenti o rimodellazioni previsti dal progetto edilizio).

DESTINAZIONE

Art. 185, D.lgs. 152/2006

Terreno in uscita dal cantiere da dove viene prodotto/scavato.
Non è più possibile applicare l'art. 185.
Il residuo diventa automaticamente **rifiuto**, o **sottoprodotto** se l'azienda attiva la procedura per qualificarlo come sottoprodotto ai sensi del D.P.R. 120/2017

ecocamere

Esclusioni dal campo di applicazione dei rifiuti

Sono esclusi (comma 2)

Materiali che **sono esclusi dalla disciplina dei rifiuti solo se sono già coperti e regolati** da un'altra normativa specifica (italiana o europea) che garantisce la tutela ambientale.
ATTENZIONE → Se manca tale normativa di settore, tornano a essere considerati rifiuti

Riguardano:
- **Acque di scarico** (disciplinate dalla tutela delle acque nei fiumi/fognature).
- **Sottoprodotti di origine animale** - SOA (es. scarti di macellazione, disciplinati dai regolamenti europei sanitari, a meno che non siano destinati all'incenerimento o alla discarica).
- **Carcasse di animali morti** per cause diverse dalla macellazione.
- **Rifiuti risultanti dalla prospezione**, estrazione e stoccaggio di risorse minerali (i fanghi e le rocce delle attività estrattive delle cave).

Art. 185, D.lgs. 152/2006

ecocamere

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.

Esclusioni dal campo di applicazione dei rifiuti

DL 177 del 8/10/2026, Art. 4 (vigente dal 9 ottobre) -
Disposizioni urgenti in materia di economia circolare

Disciplina speciale per le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuto ovvero prodotte in cantieri puntuali

1…….

2. Le terre e rocce da scavo prodotte **in cantieri puntuali** possono essere riutilizzate direttamente nel sito di produzione anche in assenza di preventiva caratterizzazione ambientale. Ai fini di cui al primo periodo, per cantiere puntuale si intende il cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a 20 metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, e destinate al riutilizzo diretto nel medesimo sito di produzione. La sussistenza dei requisiti di cui al secondo periodo deve risultare dalla documentazione di esecuzione dei lavori.

3. La disposizione di cui al comma 2, primo periodo, non si applica nel caso di terre e rocce da scavo contenenti calcestruzzo, bentonite, vetroresina, miscele cementizie, additivi e materie plastiche utilizzati per scavo meccanizzato o tradizionale, nonché nel caso di terre e rocce da scavo provenienti da siti oggetto di procedimenti di bonifica ai sensi del titolo V della presente parte o dagli scavi realizzati al fine della rimozione di potenziali sorgenti di contaminazione.

Art. 185-ter, D.lgs. 152/2006

ecocamere

Attività Economica

RESIDUO di produzione

SOTTOPRODOTTO se :

a) la sostanza è originata ed è parte integrante di un processo di produzione, il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l'ulteriore utilizzo è legale.

Art. 184-bis comma 1, D.lgs. 152/06

Art. 183, comma 1, lett. qq) D.lgs. 152/2006

Art. 184-bis, comma 1, D.lgs. 152/2006

Decreto Ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264
Regolamento recante Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.

Circolare MinAmbiente 30/5/2017 per l'applicazione del DM 264/2016

Dpr del 13 giugno 2017, n. 120
Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 8 del DL 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/11/2014, n. 164. (art. 4)

Nel maggio 2019 il Consiglio SNPA ha approvato

le LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA GESTIONE DELLE TRS → DELIBERA 54/2019

ecocamere

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.

Condizioni di Sottoprodotto

condizioni: **ESAUSTIVE e CUMULATIVE** -> quindi compresenza delle stesse.

E' un regime gestionale con condizioni di favore per il produttore -> quindi l'onere per dimostrare la sussistenza delle **condizioni è a carico di colui che effettua la scelta** (**Cass. Pen., Sez. III, n. 9941 del 10/03/2016**).

…. Questa Corte ha in più occasioni affermato che, presentando la **disciplina relativa ai sottoprodotti carattere eccezionale e derogatorio rispetto alla disciplina ordinaria in materia di rifiuti**, **l'onere della prova** circa la sussistenza dei presupposti e degli specifici adempimenti richiesti per la riconducibilità del materiale nel novero dei "sottoprodotti" **deve essere assolto da colui che ne richiede l'applicazione** (da ultimo, Sez. 3, n. 333028 del 01/07/2015, Giulivi, Rv. 264203; Sez. 3, n. 17453 del 17/4/2012, Buse, Rv. 252385; Sez. 3, n. 16727 del 13/04/2011, Spinello, non massimata; Sez. 3, n. 41836 del 30/09/2008, Castellano, Rv. 241504), **la mancanza di tale prova comportando che i materiali in oggetto, in quanto oggettivamente destinati all'abbandono, debbano essere considerati, comunque, come cose di cui il detentore ha l'intenzione di disfarsi** (Sez. 3, n. 29084 del 14/5/2015, Favazzo e altro, Rv.264121)….

ecocamere

QUADRO NORMATIVO

La gestione delle TRS rientra nel campo di applicazione del D.lgs. 152/06, parte IV

Possono essere escluse quando si riscontrano le condizioni dettate dall'art. 185 D.lgs. 152/06

Possono essere qualificate come sottoprodotti quando si riscontrano le condizioni dettate dall'art. 184-bis del D.lgs. 152/06

Possono essere sottoposte ad operazioni di recupero → cessare di essere rifiuto quando cono soddisfatte le condizioni dell'art. 184-ter, comma 1, lett. a) b) c) d) del D.lgs. 152/06

Quindi sono le **condizioni** che si verificano
che fanno assumere alle terre e rocce qualifiche diverse → quindi un diverso regime giuridico

IN PARTICOLARE è nel DPR 120/2017 che è contenuta la disciplina le diverse situazioni:

- Esclusioni art. 24
- Sottoprodotti art. 4 – 22 -> distinti per dimensioni di cantiere
- Deposito temporaneo rifiuti art. 23
- Bonifiche art. 26 – 26

ecocamere

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.

TERRE E ROCCE DA SCAVO (TRS)

DPR 13 giugno 2017 n. 120
Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 8 del DL 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla L 11/11/2014, n. 164. (GU Serie Generale n.183 del 07-08-2017) in vigore dal 22/08/2017.

Il DPR 120/2017 ricomprende in un unico atto normativo tutte le disposizioni a supporto della gestione delle TRS

Abroga *il DM 10 Agosto 2012 n. 161 – regolamento sulla disciplina dell'utilizzazione delle TRS*
Modifica:
- Art. 184 bis, comma 2 bis D.lgs. 152/2006
- Art. 41, comma 2 D.L. 69/13 – convertito L. 98/13 – *disposizioni in materia ambientale*
- Art. 41 bis D.L. 69/13 – convertito L. 98/13 – *ulteriori disposizioni in materia di TRS*

ecocamere

Il **DPR 13 giugno 2017 n. 120**

- è formato da 31 articoli (suddivisi in 6 Titoli) e da 10 allegati
- inserisce le terre e rocce d scavo nell'ambito dei sottoprodotti (art. 4) quando si verificano tutte le **condizioni previste**
- prevede delle modalità di utilizzo:
1. al **CAPO II art.8** per cantieri di grandi dimensioni
2. al **CAPO III art. 20** per cantieri di piccole dimensioni
3. al **CAPO IV art. 22** per cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA.

Le terre e rocce **possono contenere materiali da riporto**, ma non superiore al 20% in peso (la metodologia di calcolo per la quantificazione dei materiali di origine antropica è indicata sull'allegato 10).

È riportata sullo stesso allegato la formula con cui calcolare tale %

ecocamere

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.

Il DPR 120/17 modifica alcune definizioni del DM 161/2012 e ne introduce altre

"**terre e rocce da scavo**":

il **suolo** **escavato** derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera, tra le quali:

- scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee)
- perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade)
- rimozione e livellamento di opere in terra.

Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (Pvc), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, nonché fitofarmaci, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del D.lgs. 152/2006, ***per la specifica destinazione d'uso***.

Dove

Il "**suolo** " è lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi, **comprese le matrici materiali di riporto** ai sensi dell'art. 3, c. 1, del Dl 25/01/2012 n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 28.

ecocamere

Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del D.lgs. 152/2006

		A	B
		Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale (mg kg^{-1} espressi come ss)	Siti ad uso Commerciale e Industriale (mg kg^{-1} espressi come ss)
	Composti inorganici		
1	Antimonio	10	30
2	Arsenico	20	50
3	Berillio	2	10

L. 24 marzo 2012, n. 28 Art. 3

(Interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto legislativo n.152 del 2006, disposizioni in materia di matrici ma disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al "suolo" contenuti all'articolo 185 materiali di riporto e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti)

1. Ferma restando la, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo ***(costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito , e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri)***

ecocamere

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.

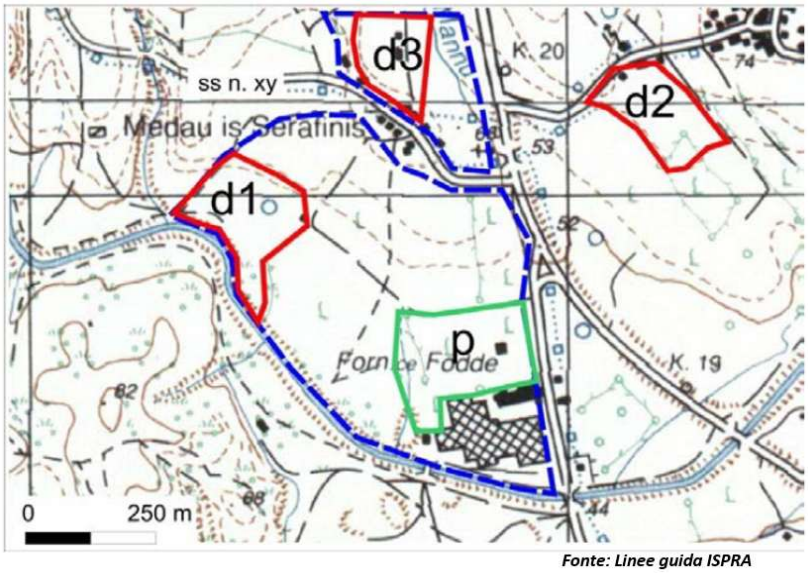
Il **DPR 120/17 modifica alcune definizioni del DM 161/2012 e ne introduce altre**

Ancora

"**sito** " è l'area o porzione di territorio geograficamente definita e perimetrata, intesa nelle sue matrici ambientali (suolo e acque sotterranee) → **art. 2 DPR 120/2017**

"**sito** " l'area o porzione di territorio geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, materiali da riporto, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti → **art. 240 D.lgs. 152/06**

Linea blu: sito cantierato, determina il sito di produzione
Linea verde (P): area di produzione
Linea rossa (d1, d2, d3): aree di destinazione



Fonte: Linee guida ISPRA

ecocamere

Il regolamento:

1. Non si applica alle ipotesi disciplinate dall'art. 109 del D.lgs.152/06 (-> materiali dragati dai fondali di specchi e corsi d'acqua).

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata ai sensi della Parte IV D.lgs.152/06.

ecocamere

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.

Nel regolamento

ai fini della loro definizione le TRS per essere ***qualificate sottoprodotti*** **devono soddisfare i seguenti criteri**:

a) sono ***generate durante la realizzazione di un'opera***, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale

b) il loro ***utilizzo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo*** di cui all'art. 9 o **della dichiarazione di cui all'art. 21**, e si realizza:

1. **nel corso dell'esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un'opera diversa**, per la realizzazione di re interri, riempimenti, modellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali
2. in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava

c) sono ***idonee a essere utilizzate direttamente***, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale

d) ***soddisfano i requisiti di qualità ambientale*** espressamente previsti dal regolamento, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla lettera b).

-> Criteri che devono essere soddisfatti tutti e che valgono per qualsiasi tipologia di cantiere

-> Principi generali attraverso i quali si identificano i requisiti per la configurazione del sottoprodotto al fine di sottrarre le TRS alla disciplina dei rifiuti

ecocamere

Art. 2 comma 1 lettera o

Normale Pratica Industriale

Operazioni, anche condotte singolarmente, alle quali possono essere sottoposte le terre , finalizzate al miglioramento delle loro caratteristiche merceologiche, *nell'allegato 3* troviamo alcune indicazioni (operazioni più comunemente effettuate)

Allegato 3

Normale pratica industriale (art. 2, comma 1, lettera o)

Tra le operazioni più comunemente effettuate che rientrano nella normale pratica industriale, sono comprese le seguenti:

— la selezione granulometrica delle terre e rocce da scavo, con l'eventuale eliminazione degli elementi/materiali antropici;

— la riduzione volumetrica mediante macinazione;

— la stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione delle terre e rocce da scavo al fine di conferire alle stesse migliori caratteristiche di movimentazione, l'umidità ottimale e favorire l'eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo.

Mantengono la caratteristica di sottoprodotto le terre e rocce da scavo anche qualora contengano la presenza di pezzature eterogenee di natura antropica non inquinante, purché rispondente ai requisiti tecnici/prestazionali per l'utilizzo delle terre nelle costruzioni.

ecocamere

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.

Quanto è contenuto nel **DPR 120/2017 è applicabile in tutti i cantieri**

Cantieri rientranti nella **definizione di cui all'art. 2**, prevedendo anche procedure amministrative e procedurali semplificate per ognuna delle tipologie di cantiere.

Art. 2:

t) "cantiere di piccole dimensioni": cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, comprese quelle prodotte nel corso di attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del D.lgs. 152/06;

u) "cantiere di grandi dimensioni": cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del D.lgs. 152/06;

v) "cantiere di grandi dimensioni non sottoposto a Via o Aia": cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere non soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del D.lgs. 152/06

ecocamere

Aspetti essenziali:

- ***Punti di indagine: dove***
- ***Campioni: quanti e modalità di formazione***
- ***Analisi***

Aspetti che dovrebbero essere preliminari alle operazioni di scavo, nell'impossibilità è possibile effettuarli in corso d'opera.
Azioni comunque da documentare.

ecocamere

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.

CHI SONO gli attori:

PROPONENTE *-> il soggetto che presenta il piano di utilizzo*

PRODUTTORE *-> il soggetto la cui attività materiale produce le terre e le rocce da scavo e che predispone e trasmette la dichiarazione di cui all'art. 21*

ESECUTORE *-> il soggetto che attua il piano di utilizzo ai sensi dell'art. 17 (realizzazione del piano di utilizzo)*

Elementi caratterizzanti:

Piano di utilizzo
Dichiarazione di utilizzo art. 21
Deposito Intermedio
Trasporto
Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo

ecocamere

Art. 2, comma 1 – definizione

f) «**piano di utilizzo**»: **documento nel quale il proponente attesta**, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, **il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti** dall'articolo 184-bis D.lgs. 152/2006, e dall'art. 4 del presente regolamento, **ai fini dell'utilizzo** come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo generate in ***cantieri di grandi dimensioni*** (*allegato 5 – art.li 14,15,16,17*).
Nel piano di utilizzo è indicata la durata dello stesso.

Art. 21

«**dichiarazione di utilizzo**»: la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 4, **è attestata dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, **con la trasmissione, anche solo in via telematica, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo**, **del modulo (**di cui *all'allegato 6 – art. 21*):
al comune del luogo di produzione e
all'Agenzia per la protezione ambientale territorialmente competente.

Assolve la funzione del piano di utilizzo per:
- cantieri di piccole dimensioni,
- cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a Via e Aia (art. 22)

ecocamere

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.

Art. 5

Deposito Intermedio

1. Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo può essere effettuato nel sito di produzione, nel sito di destinazione o in altro sito, a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti:

a) il **sito rientra** nella medesima classe di destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione nel caso di sito di produzione i cui valori di soglia di contaminazione rientrano nei valori di cui alla colonna B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del D.lgs. 152/06, oppure in tutte le classi di destinazioni urbanistiche nel caso in cui il sito di produzione rientri nei valori di cui alla colonna A, Tabella 1, Allegato 5, al titolo V, della Parte IV, del D.lgs. 152/06

b) **l'ubicazione e la durata del deposito** sono indicate nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'art. 21

c) **la durata del deposito non può superare** il termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'art. 21;

d) **il deposito delle terre e rocce da scavo è fisicamente separato e gestito** in modo autonomo anche rispetto ad altri depositi di terre e rocce da scavo oggetto di differenti piani di utilizzo o dichiarazioni di cui all'art. 21 e a eventuali rifiuti presenti nel sito in deposito temporaneo

e) **il deposito delle terre e rocce da scavo è conforme alle previsioni del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'art. 21** e si identifica tramite segnaletica posizionata in modo visibile, nella quale sono riportate le informazioni relative al sito di produzione, alle quantità del materiale depositato, nonché i dati amministrativi del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'art. 21.

ecocamere

Art. 5

Deposito Intermedio

2. Il proponente o il produttore **può individuare** nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'art. 21, **uno o più di siti di deposito intermedio idonei**.

In caso di **variazione del sito** di deposito intermedio indicato nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'art. 21, **il proponente o il produttore aggiorna il piano o la dichiarazione** in conformità alle procedure previste dal presente regolamento.

3. **Decorso il periodo di durata del deposito intermedio** indicato nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'art. 21, **viene meno, con effetto immediato**, **la qualifica di sottoprodotto** delle terre e rocce non utilizzate in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'art. 21 e, pertanto, tali terre e rocce **sono gestite come rifiuti**, nel rispetto di quanto indicato nella Parte IV del D.lgs. 152/06.

ecocamere

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.

Art. 6

Trasporto

1. Per le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti il trasporto fuori dal sito di produzione è **accompagnato dalla documentazione indicata nell'allegato 7**.
Tale documentazione equivale, ai fini della responsabilità di cui all'art. 8 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, **alla copia del contratto** in forma scritta di cui all'art. 6 del medesimo decreto legislativo.

2. La documentazione di cui al comma 1 è **predisposta in triplice copia**, una per il proponente o per il produttore, una per il trasportatore e una per il destinatario, anche se del sito intermedio, ed è **conservata dai predetti soggetti per tre anni** e resa disponibile, in qualunque momento, all'autorità di controllo.

Qualora il **proponente e l'esecutore siano soggetti diversi, una quarta copia** della documentazione deve essere conservata dall'esecutore.

ecocamere

Art. 7

Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo

L'utilizzo delle terre e rocce da scavo in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'arti. 21 **è attestato** all'autorità competente mediante la *dichiarazione di avvenuto utilizzo* (**allegato 8**).

2. La dichiarazione di avvenuto utilizzo, redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, **è resa dall'esecutore o dal produttore** con la trasmissione, **anche solo in via telematica**, del modulo di cui all'allegato 8:
- all'Autorità e all'Agenzia di protezione ambientale competenti per il sito di destinazione
- al Comune del sito di produzione
- al Comune del sito di destinazione.

La dichiarazione è conservata **per cinque anni** dall'esecutore o dal produttore ed è resa disponibile all'autorità di controllo

3. *La dichiarazione di avvenuto utilizzo* deve essere resa ai soggetti di cui al comma 2, **entro il termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'art. 21.**
L'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo entro tale termine comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto.

4. **Il deposito intermedio non costituisce utilizzo.**

ecocamere

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.

Deposito temporaneo (rifiuti)

Art. 23

Per le terre e rocce qualificate rifiuti (codici EER 170504 e 170503*) il deposito temporaneo, effettuato come raggruppamento dei rifiuti presso il sito di produzione, **deve rispettare** le condizioni di cui all'art. 23 ed **essere avviate a recupero o smaltimento con cadenza almeno trimestrale (indipendentemente dalle quantità) o quando il deposito raggiunge i 4.000 mc di cui non oltre gli 800 mc di rifiuti pericolosi, comunque il deposito non deve superare l'anno,**

Inoltre

Il deposito deve essere realizzato rispettando le norme tecniche che disciplinano le sostanze pericolose, evitando contaminazione delle matrici ambientali, con isolamento del suolo, protezione dell'azione del vento e dalle acque meteoriche e il convogliamento delle acque stesse.

ecocamere

- **Analisi delle modifiche introdotte dal Decreto in corso di approvazione**

Il Ministero ha pubblicato lo schema del regolamento -> **SHEMA DI DECRETO AI SENSI DEL dl 13/2023**

- Definizioni
- Modifiche dell'estensione del campo di applicazione della disciplina dei sedimenti
- Procedure più semplici pe la gestione del deposito intermedio
- Coordinamento fra la presentazione del Piano di Utilizzo e la procedura VIA
- Semplificazione dei documenti di trasporto -> stesso mezzo – stesso percorso
- Modifiche delle indicazioni della normale pratica industriale
- Pubblicazione dati relative ai valori di fondo naturale rilevati da ARPA → online

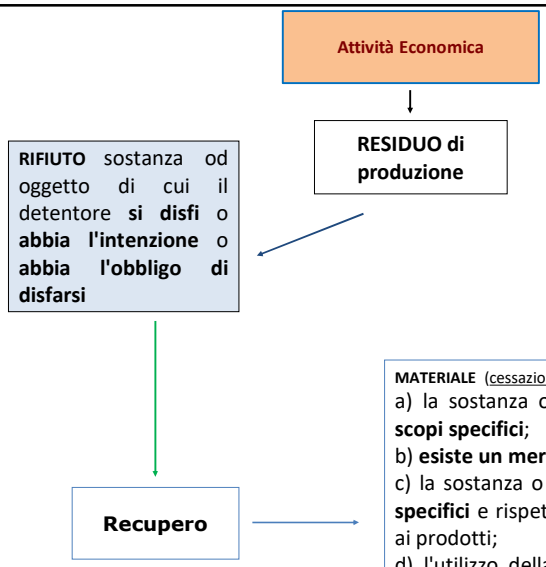
ecocamere

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.

Contenuti della parte 3°

- *Disciplina della cessazione di qualifica rifiuto (EoW)*
- *Definizioni e criteri generali comuni nei regolamenti EoW*
- *Norme tecniche e requisiti specifici per l'utilizzo del materiale, in particolare:*
 - *Granulato di conglomerato bituminoso*
 - *Aggregato recuperato anche alla luce delle modifiche introdotte dal decreto in corso di approvazione*

ecocamere



ecocamere

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.

Definizione di cessazione di qualifica di rifiuto - "END OF WASTE"

quando:

è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio

e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) la sostanza o **l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici**;

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c) la sostanza o l'oggetto **soddisfa i requisiti tecnici** per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni.

I criteri sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla **disciplina comunitaria** ovvero, in mancanza di criteri comunitari, **DM nazionali** per specifiche tipologie di rifiuto attraverso decreti, o ancora **caso per caso** …

Art. 184-ter, D.lgs. 152/2006

ecocamere

Linee Guida SNPA n. 23/2020 per l'applicazione della disciplina End of Waste

(sono state approvate il 6 febbraio 2020 con delibera del Consiglio SNPA n 62/20)

Finalità

- si propongono di fornire, in via prioritaria, elementi utili alla realizzazione di un **sistema comune ed omogeneo di pianificazione ed esecuzione delle ispezioni** nell'ambito di processi di recupero o riciclaggio dei rifiuti da cui esitano materiali che hanno cessato di essere tali,
- oltre ad essere da supporto alle Agenzie **nella fase istruttoria tecnica di rilascio delle autorizzazioni,** se e quando le Autorità competenti intendessero avvalersi del supporto tecnico delle Agenzie.

Linee Guida SNPA n. 41/2022
sostituiscono ed aggiornano integralmente le precedenti Linee Guida SNPA n. 23/2020

ecocamere

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.

Disciplina della cessazione di qualifica di rifiuto

Le differenze principali tra i regolamenti europei e i decreti nazionali riguardano la loro fonte giuridica, le modalità di applicazione territoriale e il meccanismo di integrazione nella norma italiana.

Differenze Giuridiche

- **Regolamenti UE:** Sono **emanati** dal Parlamento Europeo e dal Consiglio (o dalla Commissione). Derivano da una competenza comunitari.
- **DM Nazionali:** Sono **emanati** dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) italiano. Regolano flussi di rifiuti specifici per il contesto nazionale.

Modalità dell'Applicabilità

- **Regolamenti UE:** Sono **direttamente applicabili** in tutti gli Stati membri senza bisogno di una legge di recepimento statale. Entrano in vigore alla data stabilita dal regolamento stesso e prevalgono sulle norme nazionali contrastanti.
- **DM Nazionali:** Sono fonti regolamentari interne. Richiedono la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Ambito Territoriale

- **Regolamenti UE: Standardizzano** i criteri in tutta l'Unione Europea.
- **DM Nazionali:** I criteri valgono sul **territorio italiano**. Per la **circolazione transfrontaliera** verso altri Stati membri, è necessario valutare le regole del paese di destinazione o eventuali clausole di riconoscimento, se e dove previste.

ecocamere

Cessazione qualifica rifiuti

Un rifiuto per cessare di essere tale deve essere sottoposto a operazioni di recupero (operazioni che devono essere preventivamente autorizzate), incluso il riciclaggio.

Quindi si tratta di rifiuti che a seguito di un trattamento non sono più tali.

L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle condizioni dettate.

I criteri sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, criteri nazionali o **caso per caso** per specifiche tipologie di rifiuto attraverso decreti…

La disciplina in materia di gestione dei rifiuti **si applica** fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.

La persona fisica o giuridica che per la prima volta utilizza un EoW o che **immette un materiale** per la prima volta dopo la cessazione di status di rifiuto **provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti applicabili in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati**.

Le condizioni di cessazione di status d rifiuto (art. 184-ter, comma 1) **devono essere soddisfatte prima** che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto.

Art. 184-ter, D.lgs. 152/06

---> *Dm Ambiente 28 marzo 2018, n. 69*

Conglomerato Bituminoso -> rifiuto – **Granulato di Conglomerato bituminoso ->** è il rifiuto che ha cessato di essere tale

---> *Dm Ambiente 26 settembre 2024, n. 127 -> (abroga DM 27 settembre 2022, n. 152)*

Rifiuto inerte (da C&D e di origine minerale)-> rifiuto – **Aggregato recuperato->** è il rifiuto che ha cessato di essere tale

ecocamere

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.

Cessazione qualifica rifiuti

---> *Dm Ambiente 28 marzo 2018, n. 69*

***Conglomerato Bituminoso* -> rifiuto – Granulato di Conglomerato bituminoso ->** è il rifiuto che ha cessato di essere tale

---> *Dm Ambiente 26 settembre 2024, n. 127*

***Rifiuto inerte (da C&D e di origine minerale)*-> rifiuto – Aggregato recuperato->** è il rifiuto che ha cessato di essere tale

I Decreti:

disciplinano le modalità per la cessazione della qualifica di rifiuto di quelli coinvolti in attuazione dell'art. 184-ter, c. 2 del D.lgs. 152/2006,

identificano i rifiuti che vi possono rientrare,

stabiliscono chi sia **il soggetto che attesta il rispetto** dei criteri per la cessazione dello status di rifiuto,

stabiliscono **quali siano i criteri** per la cessazione dello status di rifiuto,

stabiliscono chi sia **il soggetto che conserva, dove e per quanto tempo** la documentazione che attesta la cessazione dello status di rifiuto,

Individuano la documentazione che attesta la cessazione dello status di rifiuto.

Definizioni (art. 2)

Conglomerato bituminoso -> rifiuto (170302 - miscele bituminose …[non pericolose]) costituito da inerti e leganti bituminosi, proveniente da:

- operazioni di fresatura a freddo di strati di pavimentazioni (fresato d'asfalto prodotto mediante fresatura degli strati di asfalto stradale)
- dalla demolizione di pavimentazioni

Granulato di Conglomerato bituminoso -> è il rifiuto che ha cessato di essere tale

Lotto -> insieme di granulato conglomerato bituminoso <= a 3.000 m^3

Produttore -> gestore dell'impianto autorizzato per la produzione di granulato di c.b.

Dichiarazione di conformità -> dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal produttore che attesta le caratteristiche del granulato di c.b.

Autorità competente -> l'autorità che rilascia l'autorizzazione ai sensi del Titolo … o l'autorità destinataria della comunicazione di cui all'art. 216 D.lgs. 152/2006

Definizioni (art. 2)

Rifiuti Inerti -> rifiuto solidi provenienti da C&D e altri rifiuti inerti di origine minerale, sono contenuti nella Tabelle 1 presente nell'allegato 1. ***Non sono pericolosi e non sono rifiuti interrati, si a quelli abbandonati***

Aggregato Recuperato-> (sia aggregato riciclato che aggregato artificiale prodotto dai rifiuti) che hanno cessato di essere tale se conforme ai criteri (Art. 3)

Lotto -> insieme di aggregato recuperato <= a 3.000 m^3

Produttore -> gestore dell'impianto autorizzato per la produzione di aggregato recuperato

Dichiarazione di conformità -> dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal produttore che attesta le caratteristiche dell'aggregato recuperato (Art. 5 - allegato 3)

Autorità competente -> l'autorità che rilascia l'autorizzazione ai sensi del Titolo … o l'autorità sanitaria della comunicazione di cui all'art. 216 D.lgs. 152/2006

ecocamere

Cessazione qualifica rifiuti

---> *Dm Ambiente 28 marzo 2018, n. 69*

***Conglomerato Bituminoso* -> rifiuto – Granulato di Conglomerato bituminoso ->** è il rifiuto che ha cessato di essere tale

Criteri per la cessazione (art. 3), devono essere soddisfatti contemporaneamente:

a) è utilizzabile per **gli scopi specifici** di cui alla parte a) dell'allegato 1

- per le miscele bituminose prodotte con un sistema di *miscelazione a caldo* nel rispetto della norma Uni En 13108 (serie da 1-7);
- per le miscele bituminose prodotte con un sistema di *miscelazione a freddo*;
- per la produzione *di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade*, in conformità alla norma armonizzata Uni En 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali.

b) risponde **agli standard previsti** dalle norme Uni En 13108-8 (serie da 1-7) o Uni En13242 **in funzione dello scopo specifico previsto**

c) risulta **conforme alle specifiche** di cui alla parte b) dell'allegato 1

b.1) *Verifiche sui rifiuti in ingresso*
b.2) *Verifiche sul granulato di conglomerato bituminoso:*

- **b.2.1)** *Test sul campione* di granulato di conglomerato bituminoso mediante il prelievo di campioni secondo le metodiche definite dalla norma Uni 10802
- **b.2.2)** *Test di cessione* sul granulato di conglomerato bituminoso mediante il prelievo di campioni secondo le metodiche definite dalla norma Uni 10802

b.3) *Caratteristiche prestazionali del granulato di conglomerato bituminoso*

Allegato 1
(criteri per la cessazione) e (Specifiche tecniche)

Modalità detenzione del campione (art. 4 comma 3)

Il produttore conserva il campione per 5 anni presso l'impianto o la sede legale **prelevato** al termine del processo produttivo di ciascun lotto.

Le modalità di conservazione del campione devono garantire:

- la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del granulato prelevato e
- consentire la ripetizione delle analisi.

ecocamere

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.

Cessazione qualifica rifiuti

---> *Dm Ambiente 28 marzo 2018, n. 69*

Conglomerato Bituminoso -> rifiuto **– Granulato di Conglomerato bituminoso ->** è il rifiuto che ha cessato di essere tale

Dichiarazione di conformità (art. 4 commi 1, 2)

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal produttore che attesta le caratteristiche del granulato di c.b., redatta per ciascun lotto:

- secondo il modulo di cui all'allegato 2
- inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento all'autorità competente e all'agenzia di protezione ambiente del territorio

Sistema di gestione ambientale (art. 5)

Le imprese con certificazione Emas o in possesso della certificazione ambientale Iso 14001, rilasciata da organismi accreditati non devono attenersi alle modalità di detenzione dei campioni.

In alternativa è prevista apposita documentazione relativa a ciascuno dei seguenti aspetti:
a) il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3;
b) caratterizzazione del granulato di c.b. secondo quanto previsto nell'allegato 1 parte b);
c) tracciabilità dei rifiuti in ingresso all'impianto del produttore;
d) le destinazioni del granulato di c.b. prodotto;
e) rispetto della normativa ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione;
f) revisione e miglioramento del sistema di gestione ambientale;
g) formazione del personale.

Il sistema di gestione ambientale:
deve essere certificato da un organismo terzo accreditato ed
è soggetto a verifiche periodiche annuali di mantenimento e triennali di rinnovo della certificazione.

ecocamere

Cessazione qualifica rifiuti

---> *Dm Ambiente 26 settembre 2024, n. 127*

Rifiuto inerte (da C&D e di origine minerale)-> rifiuto **– Aggregato recuperato->** è il rifiuto che ha cessato di essere tale

Allegati

Negli obiettivi** è introdotta l'importanza della provenienza dei rifiuti, in via preferenziale, da manufatti sottoposti **a demolizione selettiva

- **Rifiuti ammissibili:** tabella 1 suddivisa in 2 parti (inerti da C&D, altri inerti di origine minerale)
- **Verifiche sui rifiuti in ingresso:** esame della documentazioni in ingresso, controllo visivo, e se necessario controlli supplementari → procedura di accettazione dei rifiuti
- **Processo di lavorazione minimo**: macinazione, vagliatura,…, separazione della frazione metallica e/o indesiderata (solo alcune delle fasi meccaniche a titolo esemplificativo)
- **Deposito e movimentazione:** devono essere organizzati in modo tale che i lotti di produzione non siano miscelati
- **Requisiti di qualità dell'aggregato recuperato:**
 - ✓ Controlli finalizzati alla ricerca dei parametri indicati in tabella (amianto, benzene, fenolo…) e a garantirne i relativi valori limite di concentrazione
 - ✓ Test di cessione
- **Norme tecniche di riferimento per l'attribuzione della marcatura Ce** (Norma e Titolo)

Allegato 1 (criteri per la cessazione)

- **Norme tecniche per l'utilizzo dell'aggregato recuperato (art. 4 – scopi specifici di utilizzabilità) -** **Allegato 2** (scopi specifici di utilizzabilità)

Modalità detenzione del campione (art. 5 comma 4)

Il produttore conserva il campione per 1 anni dalla data dell'invio delle dichiarazioni presso l'impianto o la sede legale **prelevato** al termine del processo produttivo di ciascun lotto in conformità alla norma UNI.10802 e UNI/TR 11682
Le modalità di conservazione del campione devono garantire:

- la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dell'aggregato recuperato e
- consentire la ripetizione delle analisi.

ecocamere

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.

Cessazione qualifica rifiuti

---> *Dm Ambiente 26 settembre 2024, n. 127*

Rifiuto inerte (da C&D e di origine minerale)-> rifiuto **– Aggregato recuperato->** è il rifiuto che ha cessato di essere tale

Dichiarazione di conformità -> dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal produttore che attesta le caratteristiche dell'aggregato recuperato (Art. 5 - allegato 3):

* r***edatta per ciascun lotto***
* **inviata** all'Autorità competente e all'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente
* **conservata** dal produttore presso l'impianto o la sede legale, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità che ne facciano richiesta.

Monitoraggio

Fase non prevista in altri DM EoW, si prevede che il Ministero, sulla base di dati di monitoraggio relativi all'attuazione delle disposizioni stabilite valuti la possibilità di una revisione in considerazione delle evidenze che possono emergere durante la fase applicativa .

Sistema di gestione -> è previsto che il produttore di aggregato si doti di un sistema di gestione idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri presenti nel DM, comprensivo del controllo qualità e automonitoraggio.

Chi è in possesso della certificazione ambientale (regolamento Ce 1221/2009 (EMAS))non rientra nell'obbligo della conservazione del campione.

ecocamere

Altre disposizioni normative per EoW relativa a:

Materie prime secondarie (Mps) per l'edilizia	Articolo 13, comma 4-ter, Dl 91/2014

Dl 24 giugno 2014, n. 91

Cd. Dl "Competitività" - Disposizioni urgenti per settore agricolo, ambientale (Sistri), efficientamento energetico, rilancio e sviluppo imprese - Stralcio

Art. 13

4-ter. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in attesa dell'attuazione dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le opere che riguardano recuperi ambientali, rilevati e sottofondi stradali, ferroviari e aeroportuali, nonché piazzali, è consentito l'utilizzo delle materie prime secondarie, di cui al punto 7.1.4 dell'allegato 1, suballegato 1, del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni, prodotte esclusivamente dai rifiuti, acquisite o da acquisire da impianti autorizzati con procedura semplificata, ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ecocamere

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.

dal DM 5.2.98, Allegato 1, sub 1

7. RIFIUTI CERAMICI E INERTI

7.1 Tipologia: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto [101311] [170101] [170102] [170103] [170802] [170107] [170904] [200301].

7.1.1 Provenienza: attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento.

7.1.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto.

7.1.3 Attività di recupero:

a) messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5];

b) utilizzo per recuperi ambientali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R10];

c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5].

7.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205

ecocamere

dal DM 5.2.98, Allegato 1, sub 1

Le caratteristiche sono indicate dal *DM 5.2.98*, Allegato 1, sub 1, punto 7.1.4 (MPS per l'edilizia) che rinvia, per le specifiche merceologiche (cioè per quanto riguarda la granulometria e la percentuale di elementi estranei), a quanto indicato nell'allegato C della circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205.

Come devono essere i materiali prodotti dall'impianto di trattamento per essere definiti materie prime secondarie?

25-7-2005 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA *Serie generale* - n. **171**

ALLEGATO -C-

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DEGLI AGGREGATI RICICLATI

Allegato C1 **CORPO DEI RILEVATI**

PARAMETRO	MODALITÀ DI PROVA	LIMITE
Materiali litici di qualunque provenienza, pietrisco tolto d'opera, calcestruzzi, laterizi, refrattari, prodotti ceramici, malte idrauliche ed aeree, intonaci, scorie spente e loppe di fonderia di metalli ferrosi (caratterizzate secondo EN 13242).	Separazione visiva sul trattenuto al setaccio 8 mm (rif. UNI EN 13285:2004)	> 70% in massa
Vetro e scorie vetrose	Idem	≤ 15% in massa
Conglomerati bituminosi	Idem	≤ 25% in massa
Altri rifiuti minerali dei quali sia ammesso il recupero nel corpo stradale ai sensi della legislazione vigente	Idem	≤ 15% in totale e ≤ 5% per ciascuna tipologia
Materiali deperibili: carta, legno, fibre tessili, cellulosa, residui alimentari, sostanze organiche eccetto bitume; Materiali plastici cavi: corrugati, tubi o parti di bottiglie in plastica, etc.	Idem	≤ 0,1% in massa
Altri materiali (metalli, gesso*, guaine, gomme, lana di roccia o di vetro, etc.)	Idem	≤ 0,6 % in massa
Passante al setaccio da 63 mm	UNI EN 933/1 (**)	85 - 100%
Passante al setaccio da 4 mm	UNI EN 933/1 (**)	≤ 60%
Passante al setaccio da 0,063 mm	UNI EN 933/1 (**)	≤ 15%
Equivalente in Sabbia	UNI EN 933-8	>20
Dimensione massima D_{max}	UNI EN 933/1	= 125 mm
Ecocompatibilità	Test di cessione di cui all'All. 3 DM 05/02/1998	Il materiale dovrà risultare conforme al test di cessione previsto dal DM 5 febbraio 1998

ecocamere

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.

dal DM 5.2.98, Allegato 1, sub 1

7. RIFIUTI CERAMICI E INERTI

……

7.2 ***Tipologia:*** rifiuti di rocce da cave autorizzate [010410] [010413] [010399] [010408].
7.2.1 ***Provenienza:*** attività di lavorazione dei materiali lapidei.
7.2.2 ***Caratteristiche del rifiuto:*** materiale inerte in pezzatura e forma varia, comprese le polveri.
7.2.3 ***Attività di recupero:***
a) cementifici [R5];
b) utilizzo del granulato per produzione di conglomerati cementizi e bituminosi [R5];
c) utilizzo per isolamenti e impermeabilizzazioni e ardesia espansa [R5];
d) ove necessario frantumazione; macinazione, vagliatura; eventuale omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte, anche nell'industria lapidea [R5];
e) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10];
f) utilizzo per realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo eventuale trattamento di cui al punto d) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5];
7.2.4 ***Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:***
a) cemento nelle forme usualmente commercializzate;
b) e c) conglomerati cementizi e bituminosi e malte ardesiache.

7. RIFIUTI CERAMICI E INERTI

……

7.31-bis ***Tipologia:*** terre e rocce di scavo [170504].
7.31-bis.1 ***Provenienza:*** attività di scavo.
7.31-bis.2 ***Caratteristiche del rifiuto***: materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciotoli, sabbia, ghiaia, trovanti, anche di origine antropica.
7.31-bis.3 ***Attività di recupero***:
a) industria della ceramica e dei laterizi [R5];
b) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10];
c) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5].
7.31-bis.4 ***Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:*** prodotti ceramici nelle forme usualmente commercializzate.

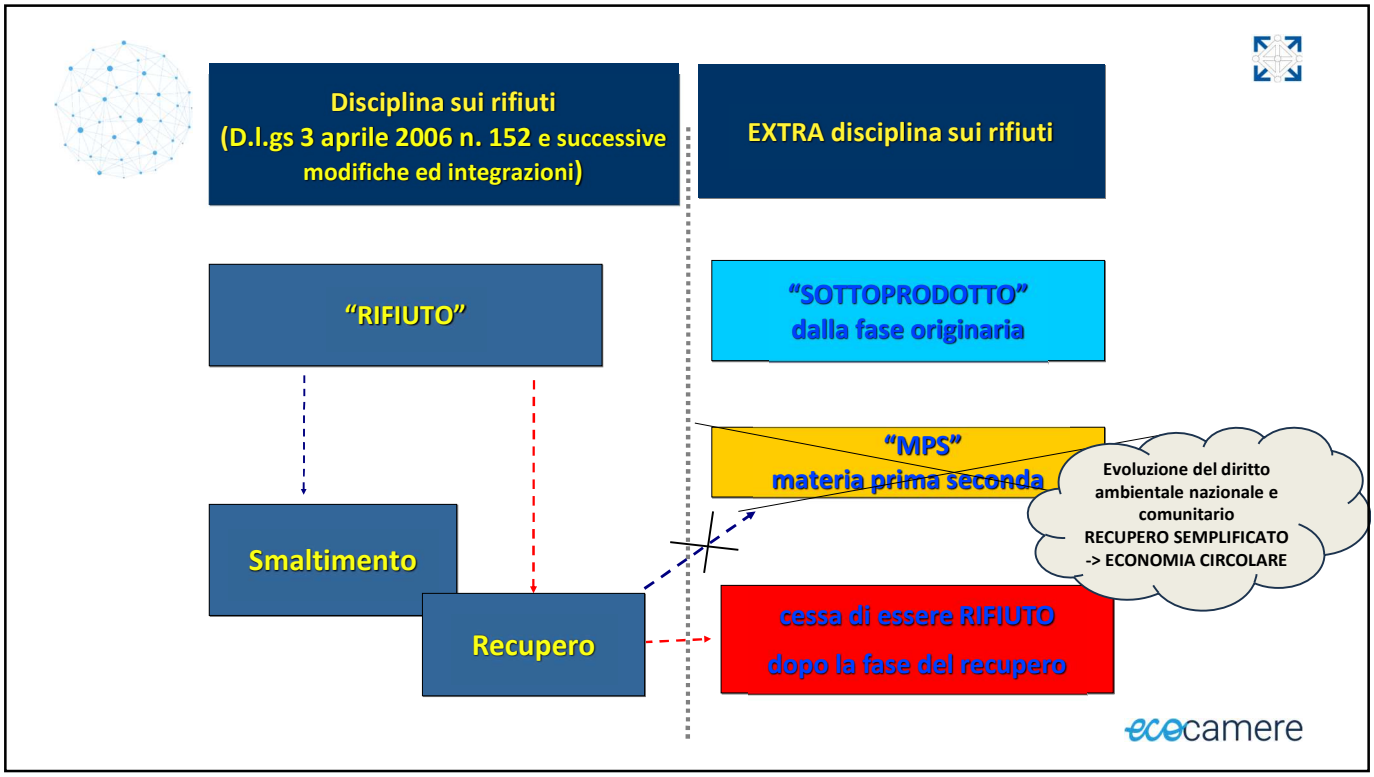
ecocamere

dal DM 5.2.98, Allegato 1, sub 1

7.6 ***Tipologia:*** conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo ~~[170301]~~ **[170302]** [200301].
7.6.1 ***Provenienza:*** attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo; campi di tiro al volo.
7.6.2 ***Caratteristiche del rifiuto:*** rifiuto solido costituito da bitume ed inerti.
7.6.3 ***Attività di recupero:***
a) produzione conglomerato bituminoso "vergine" a caldo e a freddo [R5];
b) realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5].
c) produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5]
7.6.4 ***Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:***
a) conglomerato bituminoso nelle forme usualmente commercializzate.
b) materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate.

ecocamere

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.



ecocerved

CONTATTI:
formazione@ecocerved.it
info@ecocamere.it

21/10/2026

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.